

**Sentenza:** 5 aprile 2023, n. 114

**Materia:** bilancio; contabilità; debiti fuori bilancio

**Parametri invocati:** art. 81 e 117, secondo comma, lett. e), Costituzione; “principio applicato 9.1” dell’Allegato 4/2 e art. 3 del d.lgs. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come norme interposte

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** Artt. 1 e 2 della L.R. Molise 4 agosto 2022, n. 14 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, lettera e), del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. (derivante dai servizi per il T.P.L. ferroviario resi da Trenitalia Spa nell’anno 2020))

**Esito:** Illegittimità costituzionale

**Estensore nota:** Enrico Righi

#### **Sintesi:**

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna le disposizioni in epigrafe, che provvedono al riconoscimento di un debito fuori bilancio (nella specie per il servizio di trasporto pubblico locale ferroviario, reso da Trenitalia nel 2020), dando copertura ai relativi oneri nell’ambito del bilancio di previsione del 2021. La legge regionale è dell’agosto 2022.

Ne scaturisce una breve pronuncia, di cui si fornisce sommariamente conto.

Il Governo ricorrente si appunta sul fatto che dare copertura ad un debito fuori bilancio, reperendo i fondi nel bilancio di previsione di un esercizio già interamente decorso sarebbe contrario al principio di annualità del bilancio, di cui all’articolo 3 del d.lgs. 118/2011, normativa base per la contabilità delle regioni ed espressione, nel contempo, della competenza esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

L’esecutivo richiama anche il principio applicato relativo ai debiti fuori bilancio di cui all’Allegato 4/2 del medesimo d.lgs. 118/2011.

L’esame del merito delle censure procede con la presunta violazione del principio di annualità del bilancio, che la Corte ritiene sussistente. Sia in base all’articolo 73, comma 3, del d.lgs. 118/2011, sia in base alla propria giurisprudenza (sentenze 197/2019, 106, 156, 226 del 2021) ricorda la Corte come, una volta riconosciuto con legge un debito fuori bilancio, l’individuazione dei mezzi di copertura debba essere contestuale, oltre che rivestire i caratteri della congruità ed attendibilità.

In particolare, la contestualità della sua individuazione rispetto al riconoscimento del debito fuori bilancio impone che le risorse siano reperite nell’esercizio in corso, o meglio nel bilancio di previsione che gestisce l’esercizio nel quale la spesa è introdotta.

Constatato che le norme impugnate, che riconoscono la legittimità del debito sono dell’agosto 2022, ma individuano le coperture nell’ambito del bilancio di previsione 2021, risulta agevole la rilevazione del contrasto con il principio di annualità del bilancio, di cui al decreto legislativo 118/2011.

Per il tramite della normazione primaria interposta, la Corte rileva la violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, di cui al secondo comma, lett. e), dell’articolo 117 della Costituzione.

Rispetto a casi analoghi (si veda ad esempio la sentenza 51/2023), la Corte ritiene, in assenza di una valida copertura del debito, che si configuri anche la violazione dell’articolo 81 della Costituzione, per mancanza di copertura finanziaria in sé considerata.

Le norme impugnate vengono dunque dichiarate costituzionalmente illegittime.